

ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Onere per la copertura assicurativa del F.P.L.D. a favore dei perseguitati politici e razziali - art.5 della legge n.96/1955.....	-	-	54.522
Onere per la copertura nel F.P.L.D. delle posizioni assicurative dell'INAS LIBICO - art.1 della legge n.181/1983.....	-	-	614.254
Onere per il trasferimento alla Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'eccedenza annua del contributo dello Stato a copertura degli assegni familiari ai CD CM - art.28, comma 2, legge n. 88/1989.....	56.776.000.000	54.786.500.000	51.637.828.231
Onere per la copertura dell'anzianità assicurativa riconosciuta nel F.P.L.D. dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile - art. 22, legge n. 658/1967.....	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000
Onere per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani nelle regioni a statuto speciale - art. 22, legge n.845 del 1978.....	2.414.000.000	2.630.000.000	2.598.000.000
Onere per il finanziamento dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi - art. 26 della legge n.67/1988.....	-	-	1.501.269.600
Onere per la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestati in Libia ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n. 166/1991.....	3.000.000.000	5.000.000.000	5.567.435.699
Rimborso alla Gestione prestazione temporanee ai lavoratori dipendenti dell'indennità ordinaria di disoccupazione - quota parte ai sensi dell'art.3, comma 1, D.L.n.299/1994 convertito nella legge 451/1994.....	27.159.000.000	38.411.000.000	85.009.650.850
Onere derivante dalla prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili - art.2, comma 1, del D.L. del 21 maggio 1998.....	24.700.000.000	28.730.000.000	43.806.836.310
Onere per la copertura assicurativa delle giornate attribuite ai lavoratori agricoli a tempo determinato ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991.....	242.708.000.000	232.155.000.000	652.257.097.764
Oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste:			
- ai sensi dell'art.77 della legge n. 448/1998.....	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
- ai sensi dell'art.72 della legge n. 388/2000.....	226.000.000.000	226.000.000.000	190.557.000.000
a riportare.....	644.807.000.000	649.762.500.000	1.094.985.787.230

segue ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....	644.807.000.000	649.762.500.000	1.094.985.787.230
Onere per la copertura dei compensi ai componenti del Comitato amministratore della gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995 - Art. 58, comma 6, della legge n. 144/1999.....	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Onere per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. trasferito all'INPS - Art.43, comma 5, della legge n.488 del 1999.....	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate del Fondo pensioni lavoratori dipendenti derivante dall'esonero del contributo di solidarietà di cui all'art.9bis, comma 2, della legge n.166/1991 versate al Fondo di previdenza complementare " Fiorenzo Casella " - Art. 58, comma 11, della legge n.144/1999.....	-	5.500.000.000	5.500.000.000
Onere per il concorso alla copertura assicurativa dei periodi non coperti da contribuzione di cui al D.Lgs.n.564/1996 e dei lavoratori iscritti alla Gestione art. 2, comma 26, legge n.335/1995 - Art.69, comma 9, della legge n.388/2000.....	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
Onere per i costi di gestione connessi con l'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili per periodi a partire dal 1° luglio 2001.....	-	-	838.537.539
TOTALE ALLEGATO 24.....	734.857.000.000	745.312.500.000	1.191.374.324.769

ALLEGATO 25

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	TRATTAMENTI PENSIONISTICI	MANTENIMENTO DEL SALARIO	TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	TOTALE
Eliminazione del residui attivi per accertata irreperabilità:						
- Verso aziende per il contributo a copertura degli oneri per pensionamenti anticipati:						
- art.27 della legge n.223/1991.....	-	-	58.299.380			58.299.380
- art.29 della legge n.223/1991.....	-	-	19.383.328			19.383.328
- art.1 della legge n.406/1992.....	-	-	16.056.293			16.056.293
- art.10 della legge n.451/1994.....	-	-	932.768.931			932.768.931
- art.9ter della legge n.236/1993.....	-	-	4.090.156.821			4.090.156.821
- Verso aziende per i contributi a copertura delle prestazioni riscossi tramite:						
- la procedura di riscossione tramite D.M.....	-	-		6.170.664.000		6.170.664.000
- la procedura di riscossione diretta del contributo dovuto per il finanziamento dell'indennità di mobilità						
- art 5, comma 4, della legge n.223/1991.....	-	-		357.133.922		357.133.922
- Per prestazioni da recuperare.....	-	-	63.174.283.907	1.610.077.332	45.800.922	64.830.162.161
TOTALE ALLEGATO 25.....	-	-	68.290.948.660	8.137.875.254	45.800.922	76.474.624.836

ALLEGATO 26

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Assegnazione al Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'art.3, comma 14, della legge n.448/1998.....	436.913.080.000	504.511.147.000	543.216.443.880
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge n.53/2000.....	-	-	262.000.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per il contributo a favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà di cui all'art.5, commi 2 e 5, della legge n.236/1993 e successive modificazioni.....	6.700.000.000	-	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art.10, commi 2 e 3, della legge n.53/2000.....	-	5.000.000.000	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di cui all'art. 1 della legge n.172/1999.....	-	5.200.000.000	5.200.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 71 della legge n. 388/2000.....	-	-	50.000.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive per l'anno 1999 a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui all'art.3 bis della legge n.334/2001.....	-	-	299.917.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura delle minori entrate contributive derivanti dalle modifiche di alcune disposizioni che regolano il settore dell'artigianato di cui all'art.13, comma 4, della legge n.57/2001.....	-	-	36.000.000.000
	443.613.080.000	514.711.147.000	1.196.333.443.880

segue ALLEGATO 26

segue ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....	443.613.080.000	514.711.147.000	1.196.333.443.880
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura dei trattamenti a sostegno del reddito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge n.248/2001.....	-	-	68.438.895.636
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici per l'integrazione parziale al trattamento minimo di cui all'art.1, della legge n.385/2000.....	-	-	80.000.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici per la piccola pesca marittima di cui all'art.69, comma 7, della legge n.388/2000.....	-	-	9.000.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare nell'esercizio successivo a copertura degli oneri pensionistici per il personale delle Ferrovie dello Stato spa di cui all'art. 43 della legge n. 488 del 1999.....	-	-	148.008.673.887
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni legislative diverse.....	-	-	335.319.586.173
TOTALE ALLEGATO 26.....	443.613.080.000	514.711.147.000	1.837.100.599.576

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Di seguito si segnalano le norme di più recente emanazione che hanno interessato, nel corso del 2001, la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziale unitamente alla normativa preesistente.

DM 21/5/98 art.5, comma 1 (Incentivo alle agenzie di promozione di lavoro e d'impresa per la ricollocazione lavorativa di lavoratori ex LSU)

Nel corso dell'anno 2001, ha trovato attuazione il disposto di cui all'art. 5, c.1 del decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) 21/5/1998 il quale ha previsto la concessione, alle agenzie di promozione di lavoro e d'impresa di cui all'art. 2 del decreto legislativo 468/97 e successive modificazioni ed integrazioni, di un incentivo, sino al massimo di 3 milioni, per ogni lavoratore appartenente al bacino individuato ai sensi dell'art. 12, c. 1 del D.lgs. n. 468/1997, ricollocato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. (ALL. 9E).

Legge 23 dicembre 1998, n.448 (collegato alla legge finanziaria 1999)

L'art.27, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n.488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" ha prorogato il termine di scadenza (già fissato al 31.12.1999) per l'applicazione dello sgravio triennale nei territori delle regioni Abruzzo e Molise. Pertanto, ai sensi della norma citata, possono beneficiare dello sgravio ex art.3 della legge 448/98 le imprese che procedono a nuove assunzioni nelle regioni suddette entro e non oltre il 10 agosto 2000, data di scadenza del termine di dodici mesi successivi alla data dell'autorizzazione della Commissione europea, prevista dalla legge n.448/98 ed emanata con provvedimento n. SG(99)D/6511 del 10 agosto 1999. (All.9E)

Sentenza della Corte Costituzionale n.6 del 18-21 gennaio 1999 sulla indennità di mobilità in caso di mancata attivazione della relativa procedura

A seguito della sentenza n. 6 del 18-21 gennaio 1999 della Corte Costituzionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che i lavoratori, pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità, non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro, iscritti su richiesta nelle relative liste possono ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità, qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti conseguenti alla totale cessazione dell'attività aziendale.

Tale criterio deve essere applicato a tutte le domande presentate nel 2000 e, su istanza degli interessati, anche a quelle presentate in precedenza e definite in maniera difforme. (All 9B).

Sentenza della Corte Costituzionale dell'11 maggio 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 15 febbraio 2000.

Contratti di formazione e lavoro

Con la suddetta decisione, la Commissione ha, infatti, sancito che il regime delle agevolazioni contributive concesse per l'assunzione di lavoratori mediante contratti di formazione e lavoro — così come risultante dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91, 451/94 e 196/97 — è incompatibile con il mercato comune e, quindi, contrasta con l'articolo 87 del Trattato.

La decisione comunitaria ha stabilito, in primo luogo, che i benefici contributivi possono essere concessi, in misura differenziata a livello settoriale o territoriale, solamente per i contratti di formazione e lavoro stipulati ad incremento della base occupazionale aziendale, oppure con giovani di età inferiore a 25 anni — limite elevato a 29 anni se trattasi di giovani laureati — e con disoccupati di lunga durata (cioè con più di un anno di iscrizione nelle liste di collocamento); in secondo luogo, che la proroga delle agevolazioni ex art.15 della legge 196/97 può essere concessa solamente per la trasformazione, in rapporto a tempo indeterminato, dei contratti di formazione e lavoro che rispettano l'obbligo di realizzare un incremento occupazionale rispetto alla media dei posti esistenti nelle imprese nel periodo precedente la trasformazione.

La decisione prevede, infine, l'obbligo a carico dello Stato italiano di procedere al recupero dei benefici contributivi concessi al di fuori delle ipotesi sopra menzionate (ad eccezione degli aiuti rientranti nella regola "de minimis") con decorrenza dal novembre 1995. L'entità degli aiuti da recuperare non è al momento quantificabile, atteso che l'Istituto non dispone — giacché non comunicati alle sedi — di quei dati essenziali per stabilire se le agevolazioni contributive concesse sono compatibili o meno con le indicazioni fornite dalla Commissione europea. (all 9 E)

Legge n. 266 del 13 luglio 1999 (Copertura figurativa per indennità corrisposte a seguito del sisma del settembre 1997).

L'art. 3, comma 3 quater, ha previsto che per i periodi di percezione dell'indennità corrisposte a seguito degli eventi sismici nelle regioni delle Marche e dell'Umbria (dal 26/9/97 sino al 30.6.1999), ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro privato e dei soci di cooperative di lavoro, operanti nei comuni, individuati dall'O.M. n. 2694/97, delle regioni dell'Umbria e delle Marche, venga disposto l'accredito della contribuzione figurativa utili sia al fine del diritto sia della misura della pensione, compresa quella di anzianità (All. 10)

Legge 28 dicembre 1999, n. 522 (Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale)

L'art. 9, comma 1, della legge n. 522 del 28.12.1999 ha esteso al settore mercantile del cabotaggio marittimo, con decorrenza 1° gennaio 1999, lo sgravio contributivo di cui all'art.6, comma 1, della legge 27.2.1998, n.30, con le modalità previste dalla norma stessa, nel limite massimo dell'80 per cento delle contribuzioni dovute, per il triennio 1999-2001.

Le imprese interessate dal beneficio in parola sono quelle che armano navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo nazionale per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, cioè ai servizi di trasporto passeggeri, merci, misto di passeggeri e merci, ovvero di crociera, tra porti nazionali. Lo sgravio viene applicato, per le navi nei cui confronti ricorrano dette condizioni di impiego, per l'intero anno contributivo. Gli oneri contributivi interessati dallo sgravio in discorso sono esclusivamente quelli relativi al personale facente parte dell'equipaggio avente i requisiti di cui all'art.119 C.N., cioè in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell'U.E.. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dello sgravio in esame i membri dell'equipaggio della nave di bandiera italiana appartenenti a Paesi extracomunitari. In conclusione, il richiamo all'art.6, comma 1, della legge n.30/98 assume la norma stessa a parametro ai fini della determinazione dei punti percentuali di fiscalizzazione delle contribuzioni dovute e del personale per il quale il beneficio in discorso trova applicazione, sia per la quota a carico dell'azienda sia per la quota a carico del lavoratore. Per quanto attiene l'operatività dello sgravio in parola, si fa presente che la Commissione europea, con nota n.SG/99D/6875 del 18.3.1998, ha ritenuto il predetto regime di aiuto "compatibile con il trattato CE".

Rientrano nello sgravio le navi battenti bandiera italiana, iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori" o nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", gestite da armatori privati o pubblici, adibite per almeno il 50 per cento nell'anno al cabotaggio marittimo nazionale. Per quanto attiene l'armatoria pubblica, beneficiano dello sgravio le navi operanti nel settore del cabotaggio gestite dalle società di preminente interesse nazionale ADRIATICA e TIRRENIA, dalle società di navigazione regionali CAREMAR, TOREMAR, SIREMAR e SAREMAR, nonché dalle FERROVIE DELLO STATO S.p.a., per quanto attiene gli equipaggi delle navi traghetto per la Sicilia e la Sardegna gestite dalla società stessa.

L'art.9, comma 2, della legge n.522/1999 disciplina inoltre due ipotesi di decadenza dallo sgravio contributivo in esame: 1) il mancato rispetto da parte delle imprese armatoriali dei contratti di lavoro del personale di bordo, componente l'equipaggio della nave italiana, accertato dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2) la violazione da parte dell'azienda delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.(All 9E)

D.M. 7 maggio 2001 e D.M. n. 29851 del 7 maggio 2001(Prepensionamento lavoratori dell'editoria)

Il D.M. 9 febbraio 2000 ed il D.M. n. 29851 del 7 maggio 2001 hanno dato la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dall'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per i lavoratori poligrafici dipendenti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- c per un massimo di 1700 dipendenti prepensionabili nel periodo 1° giugno 1999 – 31 maggio 2000. Le conseguenti cessazioni dal rapporto di lavoro sono intervenute al 31 marzo, 31 aprile e 31 maggio 2000 rispettivamente per 997, 515 e 129 unità, per un totale di 1641(D.M. 2000)
- c per n. 310 dipendenti per il periodo dal 1° giugno al 31 maggio 2001 (D.M.2001) (ALL. 9A).

Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).

La legge in oggetto al fine conciliare i tempi di cura familiare, di lavoro, di formazione e di relazione ha adottato delle strategie di intervento che innovano profondamente rispetto al passato.

Per prima cosa ha definito un nuovo concetto di congedi parentali nel quale viene dato nuovo rilievo alla figura paterna .

L'art. 3 introduce alcune modifiche alla L.1204 del 1971, nella parte relativa ai congedi dei genitori. Con il comma 1 viene stabilito che l'astensione facoltativa ed il relativo trattamento economico, di cui alla predetta legge 1204, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto, e la medesima tutela viene estesa anche alle lavoratrici autonome, per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, e comunque a partire dal 1 gennaio 2000. Il comma 2 delinea una nuova disciplina dell'astensione facoltativa dal lavoro e delle assenze per malattia del bambino, sostituendo integralmente l'art.7 della citata legge 1204, viene sancito il diritto di ciascun genitore di assentarsi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino (precedentemente nei primi sei anni di vita del bambino), nel limite massimo di dieci mesi, continuativi o frazionabili. Alla madre lavoratrice spetta un periodo non superiore a sei mesi, dopo che sia trascorso il periodo di astensione obbligatorio. Lo stesso periodo spetta anche al padre, per il quale è però previsto un incentivo, volto alla promozione di un suo maggiore impegno nella gestione familiare, con elevazione del limite massimo a sette mesi (e del tetto complessivo, da dieci a undici mesi), nel caso in cui si assenti dal lavoro per almeno tre mesi. Il periodo di dieci mesi è attribuibile integralmente nel caso vi sia un solo genitore. Nello stesso comma 2, la determinazione delle modalità e dei criteri di preavviso del datore di lavoro è demandata alla contrattazione collettiva, prevedendosi comunque un periodo non inferiore a quindici giorni. Il capoverso 4 del comma disciplina poi il diritto dei genitori di astenersi dal lavoro – purché non contemporaneamente – durante le malattie del bambino di età inferiore ad otto anni (il limite precedente era di tre anni) certificate da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. Il ricovero ospedaliero del bambino interrompe le ferie in godimento da parte del genitore. Nel caso di malattia del bambino il genitore che fruisce del congedo è tenuto ad autocertificare che l'altro genitore non è assente dal lavoro negli stessi giorni e per lo stesso motivo. Tutti i periodi di assenza per astensione facoltativa e per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio.

Il comma 3 dell'articolo 3 estende ai periodi di riposo di cui all'art.10 della legge 1204 – riguardanti le astensioni consentite alle lavoratrici madri nel primo anno di vita del bambino – le disposizioni in materia di contribuzione figurativa nonché di riscatto ovvero di continuazione volontaria del versamento dei contributi stessi, per le lavoratrici che si trovino in astensione facoltativa oltre il terzo anno di vita del bambino; viene altresì stabilito il raddoppio dei periodi di riposo in caso di parto plurimo, prevedendo che le ore aggiuntive possano essere fruite anche dal padre. Il comma 4 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 15 della legge 1204, che regola il trattamento economico delle varie forme di astensione dal lavoro. Viene confermato il diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 % della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria, mentre per l'astensione facoltativa sono previsti importi

differenziati, pari al 30% della retribuzione nei primi tre anni di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, integralmente coperto da contribuzione figurativa; in tutti gli altri casi, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino ove il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO, spetta un'indennità pari al 30 % della retribuzione, mentre nessuna indennità è corrisposta ove il predetto reddito superi tale limite. È comunque prevista in tali casi la copertura previdenziale, con contribuzione figurativa rapportata ad un valore retributivo convenzionale, fatta salva la possibilità di versamenti integrativi da parte dell'interessato.

Per i periodi di assenza connessi alla malattia del bambino di età non superiore a tre anni, è dovuta la sola contribuzione figurativa piena; per la fascia di età compresa tra i tre e gli otto anni, la contribuzione figurativa è invece rapportata ad un valore retributivo convenzionale. Il comma 5 dell'articolo 3 estende infine tutte le disposizioni che figurano al medesimo articolo ai genitori adottivi o affidatari, consentendo altresì che il diritto all'astensione facoltativa o per malattia del bambino, possa essere esercitato nei tre anni successivi all'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel caso in cui all'atto dell'adozione o dell'affidamento questi abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di lavoratori a domicilio ed addetti ai servizi domestici e familiari.

Gli articoli 4 e 5 nel disciplinare congedi senza diritto alla retribuzione per eventi e cause particolari nonché per la formazione, prevede la possibilità di riscatto di tali periodi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Con l'articolo 10 viene disciplinata l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di quelli in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e paternità, consentendo l'anticipo della sostituzione stessa di un mese rispetto al periodo di inizio del congedo ed attribuendo alle aziende con meno di 20 dipendenti uno sgravio contributivo nella misura del 50% fino al compimento di un anno di età del bambino e per un anno dall'accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento. Le stesse agevolazioni sono previste per le imprese che effettuano assunzioni in coincidenza con la maternità delle lavoratrici autonome della cui collaborazione si avvalgano.

L'articolo 11, integrando l'articolo 4 della legge 1204, stabilisce, in caso di parto prematuro, che i giorni non goduti di astensione obbligatoria vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto; l'articolo 12 prevede la possibilità di una diversa modulazione temporale del predetto periodo di astensione obbligatoria, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non pregiudica la condizione di salute della gestante o del nascituro.

Con l'articolo 13, che integra la legge n. 903 del 1977, è riconosciuto il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte, grave infermità della madre o di abbandono da parte di quest'ultima, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre. A quest'ultimo si applicano le disposizioni in materia di computo dell'anzianità di servizio per il periodo di astensione obbligatoria ed il relativo trattamento economico. È altresì riconosciuto al padre il diritto di fruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 1204 nel caso in cui i figli siano affidati esclusivamente a lui ovvero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga e nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

L'articolo 19 modifica l'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 disponendo la copertura figurativa dei giorni di permesso – tre al mese – spettanti nel caso di assistenza di bambini ovvero di parenti ed affini affetti da handicap grave; prevedendo che la facoltà di scelta della sede di lavoro ed il divieto di trasferimento senza consenso dell'interessato venga riconosciuto anche a chi assiste un parente portatore di handicap non convivente, ed infine attribuendo alla persona maggiorenne portatrice di handicap la possibilità di usufruire alternativamente dei congedi previsti ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 33. L'articolo 20 sancisce che tutte le agevolazioni previste dal citato articolo 33 si applichino anche se l'altro genitore non ne ha diritto, nonché ai genitori e ai familiari lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente od affine affetto da handicap, anche se non convivente (All.9C – 9E).

Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

Il decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega conferita con l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è finalizzato essenzialmente a realizzare lo svuotamento progressivo del bacino dei lavoratori socialmente utili e a questo fine ha apportato rilevanti integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468/1997.

ART. 7

Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

Nel corso del 2001 hanno trovato applicazione pratica le disposizioni dell'art. 7, del D.Lgs. n. 81/2000, che ha previsto

- c) la corresponsione di incentivi ai datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo indeterminato, un lavoratore destinatario della disciplina transitoria per gli LSU e , precisamente:
 - un incentivo di 18 milioni in caso di assunzione a tempo indeterminato pieno o superiore a 30 ore settimanali. Nell'ipotesi di assunzione a tempo parziale e indeterminato con orario inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate su base annuale, il contributo è calcolato in misura proporzionalmente ridotta (*commi 1 e 2*)
 - l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (contribuzione pari a quella dovuta per gli apprendisti) .L'incentivo di 18 milioni spetta loro, solo nel caso di successiva trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.(comma 3)

Nei casi di contratti fornitura di lavoro temporaneo l'incentivo di 18 milioni spetta alla ditta utilizzatrice mentre alla ditta di fornitura di lavoro temporaneo spetta un incentivo di 3 milioni di lire.

Inoltre , in base alla normativa vigente, l'incentivo di 18 milioni è cumulabile con altri incentivi all'assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (ai sensi della legge n. 407/90 – art. 8, comma 9) e dalle liste di mobilità (ai sensi dell'ar. 25, comma 9, della legge n. 223/91) per nei limiti della normativa comunitaria. (All. 9 E)

d) la realizzazione, come ulteriore strumento per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di attività formative " funzionali all'inserimento in attività lavorative". attraverso un programma di riqualificazione professionale finalizzata al graduale avvicinamento tra domanda ed offerta di lavoro.

Il programma consente ai soggetti beneficiari della disciplina transitoria di parteciparvi per un periodo massimo di sei mesi, con contemporanea fruizione dell'assegno di utilizzo in attività socialmente utili. *comma 12 (All. 9B)*

Delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 e n. 13 del 1 febbraio 2001.
(Riclassificazione zone svantaggiate zone svantaggiate)

Con delibera n. 13 del 1° febbraio 2001, il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), ha determinato per l'anno 2001 la misura delle agevolazioni contributive previste per il settore agricolo dall'articolo 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo conto della riclassificazione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, dei territori montani e delle zone agricole svantaggiate attuata con la delibera del CIPE n. 42, del 25 maggio 2000 emanata ai sensi all'articolo 2, c. 2 del Decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, come modificato dall'art. 27, c. 19, della legge n. 488/1999.

In applicazione della delibera n. 13 del 2001, le riduzioni contributive previste dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, risultano, per l'anno 2001, così determinate

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati

- la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall'art. 11, c. 27 della legge 537/1993;

b) nelle restanti zone agricole svantaggiate

- la riduzione contributiva compete nella misura del 40 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall'art. 11, c. 27 della legge 537/1993.

Al riguardo si fa presente che la delibera CIPE ha totalmente incluso tra le aree svantaggiate i comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993 cioè le zone definite Mezzogiorno (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) per le quali sono cessate al 31/12/1999 le riduzioni contributive di cui all'art. 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64 come modificate, da ultimo, dall'art. 1, comma 50 della legge 28 marzo 1997, n. 81 ed i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise

c) nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate ma oggetto del riordino, l'adeguamento alle nuove agevolazioni contributive spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro avverrà nell'arco temporale del quadriennio 2001- 2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale.

Relativamente ai territori parzialmente delimitati, nelle more che le Regioni completino la comunicazione dei dati necessari per l'individuazione delle superfici relative ai Comuni svantaggiati parzialmente delimitati, i datori di lavoro ubicati nelle suddette zone, continueranno ad usufruire dell'agevolazione contributiva nella misura spettante per l'anno 2000. (all. 9E)

Decreto legge n. 346/2000 i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33 della legge n. 388/2000

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di previdenza

Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS

Non è più operante la disciplina prevista dalla legge n.335/1995 in materia di divieto di cumulo tra pensione di reversibilità INPS e rendita INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale per le rate di pensione successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore (*comma 2*) (All.9A)

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

L'articolo ha inserito alcune disposizioni in materia di indennità di disoccupazione per adeguarla agli standards europei nonché l'utilizzo di trattamenti, di cassa integrazione salariale straordinaria di mobilità e di disoccupazione speciale edile, che permettono ai lavoratori la continuità della percezione di un reddito, non oltre il 31.12.2001.

In particolare ha disposto:

- *al comma 1*, l'elevazione dal 30% al 40% della misura di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con decorrenza dal 1° dicembre 2000, ed il prolungamento a nove mesi del periodo di fruizione per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni;
- *ai commi da 6 a 16*, l'utilizzo di varie tipologie di ammortizzatori sociali che permettono la continuità della percezione di un reddito a soggetti coinvolti in particolari situazioni, caratterizzate da perdurante crisi o difficoltà di individuazione di sbocchi occupazionali.

Nello specifico (All. 9B):

- *con il comma 6* sono disposte varie proroghe, di trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria e di mobilità, in particolare quelli già previsti dall'art. 62, commi 1 e 2, della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);
- *i commi 7, 8, 9 e 10* sono rivolti ad offrire sostegno ai lavoratori, o ex lavoratori, rispettivamente della Belelli offshore, del traforo del Monte Bianco, della LTR e della Cartiera di Arbatax;
- *i commi 11 e 12* sono dedicati ai dipendenti da aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche;
- *il comma 13* interviene su una tematica riguardante le imprese già dichiarate fallite, a seguito di rigetto di una precedente istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni, in particolare la Velcarta;
- *il comma 14* provvede in favore dei lavoratori dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi dell'art. 7, della legge n. 64/1986 (Val Basento e dell'Interklm, rimasti esclusi, per una diversa scadenza della mobilità ordinaria, dalle proroghe previste dalla legge finanziaria 2000;